

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 29 agosto 2022, a Parma, **CA Italia**, anche in qualità di Capogruppo, e le Delegazioni sindacali delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub** si sono incontrate ad esito dei lavori della Commissione tecnica congiunta sulla previdenza complementare (di seguito, per brevità, Commissione tecnica) istituita ai sensi dell'accordo sindacale del 23 aprile 2022 (di seguito, per brevità, 'accordo di fusione') relativo alla fusione per incorporazione di Creval S.p.A. in Crédit Agricole Italia S.p.A.

Le Parti ricordano, in premessa, che l'accordo di fusione ha previsto, in tema di previdenza complementare:

- che la forma di previdenza complementare adottata dal Gruppo Crédit Agricole Italia per gli aderenti con il regime della contribuzione definita è il Fondo Pensione del Gruppo Bancario CA Italia (iscritto alla Sezione Speciale I con il n. 1645, di seguito 'Fondo Pensione CAI');
- che il personale aderente alla Sezione I - in regime di contribuzione definita - del *Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese* (iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi Pensione con il n. 1637, di seguito, per brevità, 'Fondo Pensione Creval') sarà iscritto collettivamente al Fondo Pensione CAI mantenendo continuità contributiva;
- l'istituzione della Commissione tecnica con il compito di svolgere le verifiche tecniche necessarie a realizzare il percorso di integrazione dei regimi di previdenza complementare;
- che le attività della Commissione tecnica sarebbero state completate entro il 30.9.2022 così da consentire la fine del processo di integrazione entro il 31.12.2022.

Le Parti si danno atto che la Commissione tecnica si è riunita in data 17 giugno, 1, 15 e 29 luglio e 4 agosto 2022 ed è pervenuta alle conclusioni che di seguito si illustrano e che, con la sottoscrizione del presente verbale di incontro, le Parti dichiarano di condividere.

1. Dichiarazione delle Fonti Istitutive del Fondo Pensione Creval

Le Fonti Istitutive del Fondo Pensione Creval, nel condiviso obiettivo di realizzare una razionalizzazione delle forme di previdenza complementare presenti nel Gruppo CAI, confermano la volontà espressa nell'accordo di fusione di realizzare l'iscrizione collettiva degli aderenti alla Sezione I del Fondo Pensione Creval al Fondo Pensione CAI e della conseguente attivazione di un trasferimento collettivo al Fondo Pensione CAI delle posizioni individuali in essere presso la Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval.

2. Trasferimento collettivo degli aderenti alla Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval

In coerenza con quanto indicato al punto 1 che precede, le Parti si danno atto che si darà corso al trasferimento collettivo della totalità degli aderenti della Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval al Fondo Pensione CAI in due fasi distinte:

- a) l'iscrizione su base collettiva della totalità degli aderenti della Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval al Fondo Pensione CAI (come da specifiche indicazioni di cui al punto 3 che segue);
- b) il trasferimento su base collettiva dal Fondo Pensione Creval al Fondo Pensione CAI delle posizioni individuali maturate dai predetti aderenti (come da specifiche indicazioni di cui al punto 4 che segue).

Le predette fasi saranno contraddistinte da tempistiche finalizzate a garantire:

- l'adeguata e tempestiva informazione agli aderenti in merito alle conseguenze, alle opzioni attivabili e alle opportunità offerte dalla nuova forma di previdenza complementare, anche per il tramite delle forme di previdenza complementare interessate (Fondo Pensione Creval e Fondo Pensione CAI);
- la corretta ed efficiente esecuzione degli impegni concordati dalla Parti nell'accordo di fusione;
- lo svolgimento degli adempimenti necessari al conseguente scioglimento e cancellazione dall'Albo tenuto dalla Covip del Fondo Pensione Creval.

3. Iscrizione su base collettiva degli aderenti alla Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval

Al fine di consentire la prosecuzione del versamento dei flussi contributivi sulle singole posizioni individuali, entro il 31 dicembre 2022 saranno aperte presso il Fondo Pensione CAI le posizioni individuali di tutti gli aderenti in essere presso la Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval alla medesima data.

Pertanto, i contributi a carico dell'Azienda, dell'aderente e le quote derivanti dal conferimento del TFR relativi al mese di gennaio 2023 saranno accreditati, senza soluzione di continuità, sulle posizioni individuali all'uopo attivate presso il Fondo Pensione CAI.

La destinazione dei flussi contributivi tra i diversi comparti di investimento sarà effettuata prendendo a riferimento lo schema di raccordo tra i comparti di investimento dei due Fondi Pensione riportato al successivo punto 5. Tale destinazione prenderà a riferimento il comparto di destinazione dei flussi contributivi valido per ciascun aderente per il mese di dicembre 2022.

Le Parti si danno atto che entro il 30 giugno 2023 gli aderenti provenienti dalla Sezione I del Fondo Pensione Creval potranno chiedere - *una tantum* e senza l'ordinaria applicazione delle regole di permanenza minima nel comparto di destinazione, in connessione alla previsione di cui al successivo punto 4 comma 3 - di attivare la ripartizione dei flussi contributivi in conformità alla regolamentazione vigente presso il Fondo Pensione CAI e secondo quanto deliberato in merito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione CAI.

4. Trasferimento su base collettiva delle posizioni individuali in essere presso la Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval

A decorrere dal 1 gennaio del 2023 si darà corso al trasferimento collettivo, in favore del Fondo Pensione CAI, delle posizioni individuali in essere a tale data presso la Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval.

Il predetto trasferimento collettivo sarà effettuato sulla base del valore delle quote calcolate dal Fondo Pensione Creval alla data del 31 dicembre 2022 e in coerenza con lo schema di raccordo tra i comparti di investimento dei due Fondi riportato al successivo punto 5.

A tali aderenti sarà data la facoltà - *una tantum* da esercitare entro il 30 giugno 2023 - di riallocare la propria posizione individuale nell'ambito dei comparti di investimento in essere presso il Fondo Pensione CAI e sulla base della regolamentazione ivi vigente, senza l'ordinaria applicazione delle

regole di permanenza minima nel comparto di destinazione e in conformità con quanto deliberato in merito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione CAI.

5. Schema di raccordo tra i comparti di investimento del Fondo Pensione Creval e del Fondo Pensione CAI

Le Parti condividono le valutazioni cui è pervenuta la Commissione tecnica in ordine al raccordo tra i comparti di investimento dei due Fondi. In particolare:

- a) a decorrere dal 1 gennaio 2023 il comparto “Linea 12 - Obbligazionaria breve termine” del Fondo Pensione Creval, caratterizzato da un orizzonte temporale di investimento a breve termine, sarà operativo presso il Fondo Pensione CAI e potrà essere prescelto da ciascun iscritto al Fondo Pensione CAI;
- b) a decorrere dal 1 gennaio 2023 il comparto “Linea 5 - Assicurativa” del Fondo Pensione Creval, caratterizzato da una gestione assicurativa in monte di Ramo V, sarà operativo presso il Fondo Pensione CAI e potrà essere prescelto soltanto dagli ex aderenti alla Sezione I a contribuzione definita del Fondo Pensione Creval; tale comparto in ogni caso cesserà di operare il 31 dicembre 2023, data a decorrere dalla quale tutte le posizioni attive nel comparto saranno trasferite al Comparto “Orizzonte Capitale Garantito”, già operante nell’ambito del Fondo Pensione CAI;
- c) a decorrere dal 1 gennaio 2023 le posizioni in essere nel comparto “Linea 3 - Bilanciata obbligazionaria” del Fondo Pensione Creval confluiranno nel comparto “Orizzonte 20” del Fondo Pensione CAI, avendo caratteristiche simili a quest’ultimo;
- d) a decorrere dal 1 gennaio 2023 le posizioni in essere nel comparto “Linea 4 - Bilanciata azionaria” del Fondo Pensione Creval confluiranno nel comparto “Orizzonte 30” del Fondo Pensione CAI, avendo caratteristiche simili a quest’ultimo.

Pertanto per le quote afferenti ai vari comparti di investimento e per i contributi di cui al punto 3 che precede è previsto un percorso automatico di confluenza come rappresentato nella tabella sotto riportata:

Comparti Fondo Pensione Creval	Comparti Fondo Pensione CAI	Note
Linea 12 - Obbligazionaria breve termine	Linea 12 - Obbligazionaria breve termine	Comparto di nuova istituzione per il Fondo Pensione CAI e aperto all’adesione di tutti gli aderenti.
Linea 3 - Bilanciata obbligazionaria	Orizzonte 20	Comparti con caratteristiche simili
Linea 4 - Bilanciata azionaria	Orizzonte 30	Comparti con caratteristiche simili
Linea 5 - Assicurativa	Linea 5 - Assicurativa	Comparto di nuova istituzione per il Fondo Pensione CAI e aperto all’adesione dei soli aderenti ex Fondo Pensione Creval; tale comparto cesserà di operare il 31 dicembre 2023, data a decorrere dalla quale tutte le posizioni attive nel comparto saranno trasferite al Comparto ‘Orizzonte Capitale Garantito’

Al fine di minimizzare gli impatti gestionali in fase di trasferimento delle risorse finanziarie e le conseguenti necessità di disinvestimento e reinvestimento delle stesse, le Parti si danno atto che i portafogli dei comparti “Linea 3 - Bilanciata obbligazionaria” e “Linea 4 - Bilanciata azionaria” del Fondo Pensione Creval passeranno ‘in kind’ (trasferimento titoli) rispettivamente all’interno dei

portafogli dei comparti “Orizzonte 20” e “Orizzonte 30” gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.; il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione CAI adotterà nel più breve tempo possibile gli accorgimenti operativi ritenuti opportuni per il riequilibrio tendenziale delle risorse complessivamente conferite in gestione ai tre attuali gestori dei predetti comparti.

6. Prestazioni accessorie per invalidità permanente e premorienza

Le Parti confermano che, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di fusione, a decorrere dal 1 gennaio 2023 troveranno applicazione le disposizioni generali che disciplinano il sistema di previdenza complementare garantito mediante il Fondo Pensione CAI. Pertanto, i trattamenti di invalidità permanente e premorienza attualmente previsti in favore degli iscritti attivi (nonché degli iscritti aderenti al Fondo di solidarietà del settore credito) al Fondo Pensione Creval verranno meno e saranno sostituiti dalle prestazioni accessorie (“copertura vita”) del Fondo Pensione CAI.

Sarà data adeguata e specifica informativa agli interessati in merito alle variazioni delle prestazioni accessorie, nonché alle opzioni esercitabili su base volontaria dagli interessati.

Si precisa a tale riguardo che gli interessati sono tutti i dipendenti ex Creval che possono aderire al Fondo Pensione CAI.

7. Trasferimento collettivo della Sezione II a prestazione definita del Fondo Pensione Creval

Con riferimento ai titolari delle rendite integrative erogate in regime di prestazione definita facenti capo alla Sezione II del Fondo Pensione Creval, nonché degli iscritti attivi e differiti, le Parti confermano la soluzione individuata dalla Commissione tecnica che ha definito quanto segue:

- a) dal 1 gennaio 2023 le predette rendite integrative saranno erogate dal *Fondo Pensioni Aziendale a Prestazioni Definite Crédit Agricole Italia S.p.A.* (di seguito, per brevità, Fondo Pensione CAI a prestazioni definite), iscritto alla Sezione Speciale III dell'Albo dei Fondi Pensione con il n. 9046 e operante nell'ambito del patrimonio della Banca;
- b) il Fondo Pensione CAI a prestazioni definite garantirà la continuità delle prestazioni degli aventi diritto in conformità alle previsioni dei Regolamenti e dagli accordi istitutivi degli ex Fondi interni allegati allo Statuto del Fondo Pensione Creval (allegati A, B e C), nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; tali Regolamenti, allegati al presente verbale di riunione, formeranno parte integrante e sostanziale del Regolamento del Fondo Pensione CAI a prestazioni definite;
- c) all'atto del trasferimento delle obbligazioni sopra indicate il Fondo Pensione Creval provvederà a trasferire al Fondo Pensione CAI a prestazioni definite la riserva patrimoniale posta a copertura delle predette obbligazioni in misura corrispondente a quanto risulterà dall'ultimo bilancio del Fondo Pensione Creval.

A seguito del trasferimento delle obbligazioni dalla Sezione II a prestazione definita del Fondo Pensione Creval, Crédit Agricole Italia S.p.A. si impegna al mantenimento dell'equilibrio tecnico del Fondo Pensione CAI a prestazioni definite e, ove necessario, all'eventuale adeguamento del patrimonio alle riserve matematiche calcolate dall'attuario, al fine di garantire il proseguimento di ogni diritto derivante dalla partecipazione alla forma pensionistica originaria, in quanto compatibile con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

8. Adempimenti ad opera del Fondo Pensione Creval, scioglimento e istanza di cancellazione dall'Albo

Al termine del trasferimento di tutte le posizioni del Fondo Pensione Creval e degli adempimenti conseguenti, gli organi del Fondo Pensione Creval procederanno allo scioglimento del Fondo stesso

e formalizzeranno nei confronti della Covip l'istanza di cancellazione dall'Albo dei Fondi Pensione, conformemente alle vigenti disposizioni di Vigilanza e di Legge e in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

Il presente verbale di riunione dovrà essere trasmesso agli organi del Fondo Pensione Creval - nonché agli Organi del Fondo Pensione CAI e del Fondo Pensione CAI a prestazioni definite - che si attiveranno tempestivamente al fine di porre in essere quanto necessario per dare attuazione a quanto ivi previsto.

Le Parti convengono, altresì, in merito alla necessità che gli iscritti al Fondo Pensione Creval ricevano un'informativa tempestiva ed esaustiva sui contenuti, le opzioni, le prerogative esercitabili in virtù del presente verbale di riunione e i blocchi operativi che deriveranno dall'operazione in discorso e invitano gli Organi del Fondo Pensione Creval ad attivarsi in tal senso.

Le Parti concordano in merito alla necessità che gli Organi del Fondo Pensione Creval, restino in carica - eventualmente ove dovesse occorrere anche in regime di *prorogatio* - fino alla conclusione degli adempimenti connessi con le previsioni del presente verbale di riunione (i.e. fino alla cancellazione del Fondo Pensione Creval dall'Albo dei Fondi Pensione).

9. Dipendenti ex Creval iscritti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita diverse dal Fondo Pensione Creval

Per tutti i dipendenti ex Creval iscritti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita diverse dal Fondo Pensione Creval, le Parti, nel richiamare integralmente quanto convenuto nell'accordo di fusione in materia di previdenza complementare, precisano che, ove gli stessi non effettuino l'iscrizione al Fondo Pensione CAI entro il 30 settembre 2022, si potranno verificare le seguenti situazioni:

1. per coloro che abbiano l'intero TFR versato al Fondo Tesoreria INPS: proseguirà il versamento del TFR al fondo Tesoreria; si considererà pertanto perso il contributo a carico azienda;
2. per coloro che abbiano solo quota parte del TFR al Fondo Tesoreria: a decorrere dal 1 ottobre 2022 il relativo TFR (quota parte) già destinato a previdenza complementare confluirà nel Fondo Pensione CAI nella misura prescelta, ferma restando la misura percentuale precedentemente versata al Fondo Tesoreria che continuerà tempo per tempo a confluirci. Si considererà pertanto perso il contributo a carico azienda.

Le parti precisano, inoltre, quanto segue:

- a) in caso di scelta successiva al 30 settembre 2022, la contribuzione a carico azienda, nelle misure previste dall'accordo di fusione, sarà riconosciuta dal mese di iscrizione al Fondo Pensione CAI;
- b) gli interessati manterranno la quota di contribuzione a loro carico e la percentuale di conferimento del TFR in essere alla data della fusione; qualora i dipendenti, una volta iscritti al Fondo Pensione CAI, decidessero di variare la percentuale di contribuzione a loro carico, potranno farlo nei termini tempo per tempo previsti dalle normative vigenti presso Crédit Agricole Italia;
- c) il TFR sarà conferito al Fondo Pensione CAI con le stesse modalità attualmente in essere presso Crédit Agricole Italia.

10. Clausola di salvaguardia

Qualora, in sede di applicazione di quanto contenuto nel presente verbale di riunione, dovessero emergere elementi atti a pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione sostanziale di quanto previsto nel presente documento, le Parti si incontreranno al fine di valutare le azioni necessarie per dare in ogni caso attuazione al processo di razionalizzazione delle forme di previdenza complementare del Gruppo CAI concordato con l'accordo di fusione.

Allegati: Regolamenti e Accordi istitutivi dei seguenti ex fondi pensione interni a prestazione definita, ora costituenti la Sezione II del Fondo Pensione Creval:

- a. ex Fondo Pensione per il Personale del Credito Valtellinese;
- b. ex Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Artigiano;
- c. ex Fondo Pensione per il Personale di Bankadati Servizi Informatici.

CA Italia

(in qualità di Capogruppo)



Fabi

First-Cisl

Fisac-Cgil

Uilca

Unisin Falcri - Silcea - Sinfub

